



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A CONFERIRE INCARICO PER PATROCINIO LEGALE.

IL PRESIDENTE
Fto Moro Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

N. _____ reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

All'appello nominale risultano:

	Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
IL SEGRETARIO COMUNALE Fto Merlo Annalisa	Sindaco	Moro Davide	X		
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'albo Pretorio E' DIVENUTA ESECUTIVA <input type="checkbox"/> Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000.	Assessore	Rosina Andrea	X		
	Assessore	Favero Gino		X	
	Assessore	Gazzabin Serena	X		
	Assessore	Menegazzo Cinzia	X		

Il
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
 Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

Partecipa alla seduta la Sig.ra **Merlo Annalisa** Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Trasmessa ai capigruppo consiliari il

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua qualità di Sindaco del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

SERVIZIO FINANZIARIO

Registrato impegno n.

Il

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale.

Li, _____
IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA
Quarantin Luigino

Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 31/07/2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

POSITIVO

Lì, 31/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Merlo Annalisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Lì, 31/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Quarantin Luigino

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A CONFERIRE INCARICO PER PATROCINIO LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in questi giorni a fronte di un dibattito riguardante il progetto di costruzione di un centro commerciale in un'area situata nel Comune di Due Carrare, sono apparse:

- in quattro video: il primo pubblicato inizialmente nella pagina *facebook* e poi nel sito *web* de Il Mattino di Padova, il secondo pubblicato da tale giornale sempre nel suo sito online, il terzo reperibile nel canale *youtube* o nella pagina *ufficiostampasgarbi*, il quarto pubblicato nel sito *web* de "Il Mattino di Padova";

- in un intervento alla trasmissione radiofonica "La Zanzara di Radio24";

- in due articoli pubblicato da "Il Mattino di Padova" nell'edizione cartacea e in un articolo pubblicato da "Il Gazzettino" nell'edizione cartacea;

dichiarazioni diffamatorie pronunciate dal sig. Vittorio Sgarbi lesive della reputazione dell'Amministrazione comunale e del Sindaco in particolare, nonché dell'intera cittadinanza del Comune di Due Carrare offesi sia direttamente sia indirettamente poiché il Sindaco è rappresentante e diretta espressione della cittadinanza stessa;

RIBADITO che, l'individuazione del destinatario dell'offesa nella persona fisica del Sindaco, specificamente aggredita nell'onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte, configuri il reato per una concorrente aggressione all'onore sociale del Comune di Due Carrare al quale il Sindaco appartiene (Cass.Pen., sez. V, 30 gennaio 1998, n. 4982.)

RITENUTE le offese del sig. Sgarbi oggettivamente diffusive tanto da incidere direttamente sulla considerazione di cui l'Ente gode nella collettività (Cass.Pen., sez. V, 26 ottobre 2001, n. 1188; Cass.Pen., sez. V, 16 giugno 2011, n. 37383.)

EVIDENZIATO che la capacità di essere soggetti passivi del reato di diffamazione non è esclusa nei confronti delle entità giuridiche (Cass.Pen., sez. V, 26 ottobre 2001, n. 1188; Cass.Pen., sez. V, 16 giugno 2011, n. 37383; Cass.Pen., sez. V, 7 ottobre 1998, n. 12744; Trib. Milano, sez. I, 23 marzo 2015, n. 3747. Cass.Pen., sez. V, 30 gennaio 1998, n. 4982);

VALUTATA l'opportunità in conseguenza di ciò di presentare denuncia-querela nei confronti dell'autore delle condotte diffamatorie e di tutti coloro che verranno ritenuti responsabili in concorso con il medesimo;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 337 comma 3 c.p.p., "la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante ... di un ente ... deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei

poteri di rappresentanza” e che l’art. 39 dello Statuto comunale prevede che sia la Giunta ad autorizzare il Sindaco a stare in giudizio e a promuovere e resistere alle liti, provvedendo alle nomine dei legali, nonché conciliare e transare nell’interesse del Comune, con disposizione da ritenere applicabile anche alla realizzazione della condizione di procedibilità costituita dall’atto di denuncia-querela;

RITENUTO necessario affidare l’incarico a un professionista esterno, posto che il Comune di Due Carrare non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

PRECISATO che:

- l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.

- la suddetta norma va coordinata con l’art.4 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

RITENUTO di richiedere la disponibilità dell’Avv. Paolo Marson dello Studio Legale Marson e Milani di Padova, professionista esperto in diritto penale;

DATO ATTO che il Professionista, nel comunicare la propria disponibilità ad assistere il Comune, ha richiesto l’importo complessivo pari a € 1.500,00 oltre IVA, cpa e spese documentate;

PRECISATO che l’offerta formulata soddisfa le esigenze di questo Comune ed il professionista offre le più ampie garanzie in tema di professionalità;

SPECIFICATO che gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio al quale è riferito l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni dedotte in obbligazione, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

RITENUTO di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere specifico mandato al fine di stare e resistere nel giudizio, quale parte offesa nei confronti dell’autore delle predette condotte diffamatorie e di tutti coloro che verranno ritenuti responsabili in concorso con il medesimo, ritenute lesive dell’Ente, degli Amministratori e dell’intera cittadinanza del Comune e di nominare quale difensore l’Avv. Paolo Marson del Foro di Padova;

ATTESA la necessità di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti al conferimento all’Avv. Paolo Marson del Foro di Padova;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di C.C n. 1 del 31/03/2017 ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”

- la deliberazione di C.C n. 5 del 31/03/2017 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2017-19. Adempimenti propedeutici”;

- la deliberazione di C.C. n. 6 del 31/03/2017, ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2017-2019 - (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118)”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 11/4/2017 dichiarata immediatamente eseguibile e sue modifiche e integrazioni, con la quale si attribuiscono le risorse di Bilancio;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che, qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell’Ente in relazione a singole controversie, l’Amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n.

33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori;

VISTI:

- il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e succ. mod e int;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale vigente in questo Comune;
- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 39 dello Statuto Comunale;
- l'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 che individua nel Sindaco l'organo competente alla rappresentanza legale del Comune;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n.267;

CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) **di autorizzare** il Sindaco, a tutela della immagine e del prestigio della Amministrazione comunale, dei propri Organi e della cittadinanza, gravemente offesi dalle notizie, affermazioni, dichiarazioni pubblicate attraverso i mezzi di comunicazione sopra indicati, a presentare atto di denuncia-querela nei confronti dell'autore degli stessi e di tutti coloro che verranno ritenuti responsabili in concorso con il medesimo;
- 2) **di approvare** l'operato del Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, che sottoscrive specifico mandato al fine di stare e resistere nel giudizio, quale parte offesa all'avvocato Paolo Marson del Foro di Padova, con facoltà di delega e conferendogli procura speciale affinché predisponga gli atti necessari, nonché provveda al patrocinio e rappresentanza del Comune, munendolo delle più ampie facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio legale;
- 3) **di riservare** a separato atto del Responsabile del Settore Amministrativo il successivo impegno di spesa e tutti gli atti consequenziali ai presenti incarichi.

Successivamente con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.